Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 8 gennaio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **707.**

Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1974-78.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la concessione di un contributo di L. 30.000.000 a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano.

E' autorizzata altresì la concessione di un contributo annuo di L. 45.000.000, per la durata di 4 anni, a favore del predetto Centro, a decorrere dall'anno finanziario 1975.

Art. 2.

Il Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di L. 30.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di L. 45.000.000, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **708**.
Provvedimenti in materia di imposta sugli spettacoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 9 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura del 5 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **709**.
Contributo all'Istituto per gli affari internazionali, con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a favore dell'Istituto per gli affari internazionali (IAI), con sede in Roma, la concessione di un contributo di L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1974 e di L. 45.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976 e 1977.

Art. 2.

L'Istituto per gli affari internazionali presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di L. 30.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di L. 45.000.000, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **710**.
Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di L. 60.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, di cui alla legge 30 giugno 1965, n. 889, è aumentato di L. 20.000.000, a titolo di contributo integrativo, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Art. 2.

All'onere di L. 20.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di L. 20.000.000, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **711.**

Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383 e 21 giugno 1971, n. 515, è sostituito dal seguente:

« Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970, 1971, 1972 e 1973, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica ».

Art. 2.

All'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1973 i contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a quelle province che, pur disponendo di ospedale psichiatrico proprio, siano state costrette, per obiettive e documentate ragioni di carenza di posti letto, ad avvalersi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in enti morali e non aventi finalità di lucro, e provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — GULLOTTI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di S. Severino Marche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 gennaio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Ritino in comune di S. Severino Marche;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Severino Marche;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Primo Mosca, Augusto e Pacifico Mizioli, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché il colle sul quale sorgono maestosi i resti dell'antico castello di Pitino, tra i quali si erige l'imponente torre del secolo XIII, visibile da un ampio e vasto raggio costituisce un determinante e caratteristico elemento del paesaggio maceratese nel quale si fondono i valori estetici e tradizionali del lavoro umano con l'espressione della natura;

Decreta:

La località Pitino sita nel territorio del comune di S. Severino Marche ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale località è delimitata nel modo seguente:

partendo dall'incrocio strada comunale di Pitino Alto - intero percorso della strada consortile Piaggia di Pitino fino alla Madonnetta - tratto terminale strada vicinale del Castellano fino all'incrocio con la vicinale della Croce - fosso defluente verso casa Paludi - - tratto terminale strada vicinale Fonte di Villanova dal Serbatoio partitore in su - strada poderale ex colonia Rossi prof. Alberto - strada comunale Monticoli-Frustellano - strada vicinale Monticoli castello di Pitino passante a ridosso del vecchio fabbricato Bisello.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di S. Severino Marche provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Verbale n. 44

Oggi 11 gennaio 1972 si è riunita a Macerata presso la sede dell'amministrazione provinciale, regolarmente convocata dal presidente, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

1) S. Severino Marche: interesse paesaggistico di Pitino;

(*Omissis*).

Il soprintendente ai monumenti riferisce che la località Pitino da qualche tempo è oggetto di interesse da parte di alcuni che intenderebbero utilizzare il complesso esistente sulla sommità del colle, fabbricati e chiede, per diversi scopi.

A tutela della parte monumentale sino al cerchio delle mura la soprintendenza è già intervenuta in applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089; in considerazione però che una qualsiasi utilizzazione può avere riflessi anche nell'area circostante, che peraltro costituisce naturale cornice del predetto complesso, la soprintendenza propone il vincolo del colle ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Dopo breve discussione i presenti, tutti a perfetta e personale conoscenza della località deliberano di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di S. Severino Marche la località Pitino secondo i seguenti confini:

incrocio strada comunale di Pitino Alto - intero percorso della strada consortile Piaggia di Pitino fino alla Madonnetta - tratto terminale strada vicinale del Castellano fino all'incrocio con la vicinale della Croce - fosso defluente verso casa Paludi - tratto terminale strada vicinale Fonte di Villanova dal serbatoio partitore in su - strada poderale ex colonia Rossi prof. Alberto strada comunale Monticoli-Frustellano - strada vicinale Monticoli Castello di Pitino passante a ridosso del vecchio fabbricato Bisello.

Motivazione: il colle sul quale sorgono maestosi i resti dell'antico castello di Pitino, tra i quali si erige l'imponente torre del secolo XIII, visibile da un ampio e vasto raggio costituisce un determinante e caratteristico elemento del paesaggio maceratese nel quale si fondono i valori estetici e tradizionali del lavoro umano con l'espressione della natura.

(*Omissis*).

(10089)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1974.

Autorizzazione alla « General vini - Compagnia generale grandi vini italiani - Occhetti Export - Società in accomandita semplice », in Asti, ad istituire ed esercitare in Torino un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 3 febbraio 1971 con la quale la « General vini - Compagnia generale grandi vini italiani - Occhetti Export - Società in accomandita semplice », con sede in Asti, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Torino, via Valprato n. 68;

Vista la deliberazione n. 525 del 19 luglio 1971 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare per l'istituendo magazzino generale;

Decreta:

Art. 1.

La « General vini - Compagnia generale grandi vini italiani - Occhetti Export - Società in accomandita semplice », con sede in Asti, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Torino, via Valprato n. 68, nei locali ubicati in piani diversi dei fabbricati del complesso immobiliare « Docks Torino Dora », per una superficie complessiva di mq 7369 circa, distinti con le lettere A.B.C.D.G.H.KL.Q. e meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito delle merci nel magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino con deliberazione n. 525 in data 19 luglio 1971.

Art. 3.

L'importo del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 10.000.000 (diecimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
De Mita

p. *Il Ministro per le finanze*
Amadei

(10149)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1974.

Rettifica del decreto ministeriale 5 luglio 1974 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la istituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'ente, approvato con decreto interministeriale 2 novembre 1959, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 27 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto, per un quadriennio a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973;

Considerato che la locuzione « in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche » riferita al consigliere d'amministrazione dell'Istituto predetto D'Antona avv. Goffredo, deve intendersi rettificata nella locuzione « in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni »;

Decreta:

La locuzione « in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche » riferita al consigliere di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, D'Antona avv. Goffredo, è rettificata nella locuzione « in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1974

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10148)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1974.

Revoca alla « Magazzini generali Eurodocks S.p.a. » delle autorizzazioni concernenti l'esercizio di un magazzino generale in Garbagnate Milanese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1967, con il quale la S.p.a. Magazzini generali di Lombardia fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Garbagnate Milanese, via delle Groane, n. 135, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1968, con cui le autorizzazioni concesse alla S.p.a. Magazzini generali di Lombardia con il citato decreto ministeriale 9 febbraio 1967, a seguito della modifica della ragione sociale in « Magazzini generali Eurodocks S.p.a. », sono state confermate a quest'ultima società;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1970, con il quale la S.p.a. Magazzini generali Eurodocks, con sede in Milano, via Farini, 19, è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Garbagnate Milanese, via delle Groane, n. 135, con due capannoni.

Visti i verbali d'assemblea a rogito del notaio dottor Guido Clerici, in data 28 giugno 1972, numeri 85938 e 85939 di repertorio, registrati in Milano l'11 luglio 1972, rispettivamente al n. 12961 e 12962, dai quali risulta che la « S.p.a. Magazzini generali Eurodocks » è stata incorporata dalla « Società nazionale trasporti F.lli Gondrand, S.p.a. »;

Vista l'istanza in data 11 giugno 1973, con la quale la Società nazionale F.lli Gondrand ha chiesto la revoca delle autorizzazioni concesse alla incorporata S.p.a. Magazzini generali Eurodocks, con i decreti ministeriali 9 febbraio 1967 e 24 marzo 1970, per l'esercizio di un magazzino generale in Garbagnate Milanese, via delle Groane, n. 135;

Vista la deliberazione n. 527 in data 16 luglio 1973, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Sono revocate le autorizzazioni concesse alla S.p.a. Magazzini generali Eurodocks, ora incorporata nella Società nazionale trasporti F.lli Gondrand, con i decreti ministeriali 9 febbraio 1967 e 24 marzo 1970, indicati nelle premesse, per l'esercizio di un magazzino generale in Garbagnate Milanese, via delle Groane, 135.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1974

p. *Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

(10195)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Silux - Salone italiano della illuminazione », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Silux - Salone italiano della illuminazione », che avrà luogo a Napoli dal 14 al 20 marzo 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10184)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Mobilsud - Salone internazionale del mobile per il mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Mobilsud - Salone internazionale del mobile per il mezzogiorno e l'oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 14 al 20 marzo 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10185)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXII Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXII Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica », che avrà luogo a Roma dall'11 al 23 marzo 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10183)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Macef - Primavera 1975 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensileria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Macef - Primavera 1975 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensileria », che avrà luogo a Milano dall'8 all'11 febbraio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10180)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVIII Fiera internazionale della casa - Arredamento, abbigliamento, alimentazione », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVIII Fiera internazionale della casa - Arredamento, abbigliamento, alimentazione », che avrà luogo a Napoli dal 24 giugno al 6 luglio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10193)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Samia - Salone mercato internazionale dell'abbigliamento femminile », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Samia - Salone mercato internazionale dell'abbigliamento femminile », che avrà luogo a Torino dall'8 all'11 marzo 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10190)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Sudpel - Salone italiano della pelletteria, del guanto, pellami, macchine, accessori e prodotti finiti », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Sudpel - Salone italiano della pelletteria, del guanto, pellami, macchine, accessori e prodotti finiti », che avrà luogo a Napoli dal 21 al 25 febbraio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10182)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Casa 75 - XII Salone internazionale delle arti domestiche », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Casa 75 - XII Salone interna-

zionale delle arti domestiche », che avrà luogo a Torino dal 27 marzo al 9 aprile 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10186)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano-Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mi-Geri, stabilimento di Agnano-Pozzuoli (Napoli) con effetto dal 16 luglio 1973;

Considerato che la S.p.a. Mi-Geri ha modificato la propria ragione sociale in « Agnano confezioni S.p.a. »;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano-Pozzuoli (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(1)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano-Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mi-Geri, stabilimento di Agnano-Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 16 luglio 1973;

Considerato che la S.p.a. Mi-Geri ha modificato la propria ragione sociale in « Agnano confezioni S.p.a. »;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano-Pozzuoli (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(2)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 22 marzo 1971, n. 601, con la quale l'amministrazione provinciale di Siracusa ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali delle strade:

a) « Burgio-Luparello », estesa km 1+700;

b) « Saline Panze-Longarini », estesa km 5+300;

per una lunghezza complessiva di circa km 7+000;

Visto il voto n. 758 del 10 dicembre 1974, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che le strade anzidette possiedono le caratteristiche previste dall'art. 4, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e possono quindi essere classificate provinciali;

Ritenuto, pertanto, che le anzidette strade possono essere provincializzate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade:

a) « Burgio-Luparello », estesa km 1 + 700;

b) « Saline Panze-Longarini », estesa km 5 + 300,

per una lunghezza complessiva di km 7+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1974

Il Ministro: BUCALOSSI

(10276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 32 Giustizia, foglio n. 155, è stato respinto il ricorso straordinario recante la data del 5 agosto 1972, con cui il sig. Salvatore Giovanni ha chiesto l'annullamento del provvedimento contenuto nella lettera 31 marzo 1972, n. 3222/11988 - 14307, del Ministero di grazia e giustizia con il quale gli sono stati negati i benefici combattentistici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824.

(10157)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 32 Giustizia, foglio n. 157, è stato respinto il ricorso straordinario recante la data 2 dicembre 1972 con cui il sig. Segreti Ernesto ha chiesto l'annullamento del provvedimento contenuto nella lettera 2 maggio 1972, n. 629/3938, del Ministero di grazia e giustizia con il quale gli sono stati negati i benefici combattentistici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824.

(10158)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 32 Giustizia, foglio n. 156, è stato respinto il ricorso straordinario recante la data dell'8 settembre 1972, con cui il sig. Casali Guido ha chiesto l'annullamento del provvedimento contenuto nella lettera 22 marzo 1972, n. 608 B - 3086 del Ministero di grazia e giustizia con il quale gli sono stati negati i benefici combattentistici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824.

(10159)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 32 Giustizia, foglio n. 154, è stato respinto il ricorso straordinario recante la data del 19 dicembre 1972, con cui il sig. Veronelli Carletto ha chiesto l'annullamento del provvedimento contenuto nella lettera 22 luglio 1972, n. 3635/8050, del Ministero di grazia e giustizia con il quale gli sono stati negati i benefici combattentistici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824.

(10160)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Giuliana Gattoni, nata a Roma l'11 agosto 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche, conseguito presso l'Università di Palermo il 1° luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10161)

La dott.ssa Annamaria Setti, nata a Roma il 30 aprile 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano il 6 novembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10165)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1974, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 107, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 dicembre 1970 dal prof. Cimatti Antonio, avverso la deliberazione 19 giugno 1970, n. 8887, adottata dalla commissione ricorsi, di cui all'art. 11 della legge n. 282/1969, operante presso il provveditorato agli studi di Forlì.

(10114)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione allo statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ferrovia Genova-Casella

Con decreto 29 luglio 1974 il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modificazione allo statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ferrovia Genova-Casella.

(10242)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1974, registro n. 83 Finanze, foglio n. 389, è stato accolto il ricorso prodotto in data 27 febbraio 1969 dal fondo di previdenza degli spedizionieri doganali, avverso il provvedimento in data 7 ottobre 1968, con il quale il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, annullando il rigetto, operato dal suddetto fondo, di una istanza di pensione prodotta dal sig. Francesco La Cava, aveva accolto l'istanza stessa conferendo al signor La Cava il trattamento pensionistico.

(10045)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Pimonte (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.282.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5508/M)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Calvizzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.243.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5509/M)

Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Borgo a Mozzano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.117.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5510/M)

Autorizzazione al comune di Moschiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Moschiano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.538.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5511/M)

Autorizzazione al comune di Pian di Sco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Pian di Sco (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.203.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5512/M)

Autorizzazione al comune di Capannoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Capannoli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.961.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5513/M)

Autorizzazione al comune di Villa Bartolomea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Villa Bartolomea (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.400.151, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5515/M)

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Roverchiara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.977.301, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5516/M)

Autorizzazione al comune di Colturano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Colturano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.966.987, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5517/M)

Autorizzazione al comune di Camisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Camisano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.476.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5518/M)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Tovo San Giacomo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.331.361, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5519/M)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Ariccia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.189.183, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5520/M)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.667.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5532/M)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.161.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5542/M)

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Varsi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.632.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5507/M)

Autorizzazione al comune di Vico Equense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Vico Equense (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5514/M)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Verucchio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5521/M)

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5522/M)

Autorizzazione al comune di Casalromano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Casalromano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.989.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5523/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Rusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Poggio Rusco (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.123.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5524/M)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Celano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5525/M)

Autorizzazione al comune di Montefiascone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Montefiascone (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5526/M)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 600.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5527/M)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 383.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5528/M)

Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Luzzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5529/M)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Maglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 537.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5530/M)

Autorizzazione al comune di Leno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Leno (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5531/M)

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Cingia de' Botti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.672.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5533/M)

Autorizzazione al comune di Ripalta Guerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Ripalta Guerina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.229.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5534/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Renatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Poggio Renatico (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.613.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5535/M)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.455.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5536/M)

Autorizzazione al comune di Tresigallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Tresigallo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.432.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5537/M)

Autorizzazione al comune di Voghiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Voghiera (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.921.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5538/M)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Bagno di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5539/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.847.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5540/M)

Autorizzazione al comune di San Donato Milanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di San Donato Milanese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5541/M)

Autorizzazione al comune di Ospitale di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Ospitale di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5543/M)

Autorizzazione al comune di Bazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Bazzano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.844.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5544/M)

Autorizzazione al comune di Ozzano dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5545/M)

Autorizzazione al comune di Fossò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Fossò (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.426.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5546/M)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 530.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5547/M)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Impruneta (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5548/M)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Fiesole (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 327.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5549/M)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Portoferraio (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 381.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5550/M)

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Seravezza (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 225.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5551/M)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Grumo Appula (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5552/M)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Copertino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 776.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5553/M)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Cavezzo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.248.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5554/M)

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5555/M)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Viano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.836.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5556/M)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di San Bellino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.212.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5557/M)

Autorizzazione al comune di Fiesso d'Artico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Fiesso d'Artico (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5558/M)

Autorizzazione al comune di Galliavola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Galliavola (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5559/M)

Autorizzazione al comune di Zerba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Zerba (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.591.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5560/M)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Busana (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.312.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5561/M)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Casina (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.597.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5562/M)

Autorizzazione al comune di Castelnovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.369.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5563/M)

Autorizzazione al comune di Anguillara Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Anguillara Veneta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5564/M)

Autorizzazione al comune di Solesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Solesino (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.523.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5565/M)

Autorizzazione al comune di Trecasali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Trecasali (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.759.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5566/M)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5567/M)

Autorizzazione al comune di Ravarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di Ravarino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5568/M)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1974, il comune di San Possidonio (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5569/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	648,60	648,60	648,64	648,60	649,25	648,60	648,55	648,60	648,60	648,70
Dollaro canadese	654,70	654,70	655,75	654,70	655,10	654,65	655 —	654,70	654,70	654,70
Franco svizzero	256,65	256,65	256,20	256,65	256,05	256,60	256,35	256,65	256,65	256,60
Corona danese	114,60	114,60	114,80	114,60	115,05	114,65	114,70	114,60	114,60	114,60
Corona norvegese	124,62	124,62	124,50	124,62	124,50	124,60	124,70	124,62	124,62	124,60
Corona svedese	159,15	159,15	159,15	159,15	159,10	159,10	159,15	159,15	159,15	159,10
Fiorino olandese	260,50	260,50	260,45	260,50	260,30	260,40	259,90	260,50	260,50	260,50
Franco belga	17,99	17,99	17,99	17,99	17,95	17,98	17,97	17,99	17,99	17,98
Franco francese	146,25	146,25	146,20	146,25	146,25	146,20	146,29	146,25	146,25	146,20
Lira sterlina	1519,45	1519,45	1522,10	1519,45	1520 —	1519,50	1519,50	1519,45	1519,45	1519,45
Marco germanico	270,50	270,50	270,20	270,50	270,20	270,50	270,30	270,50	270,50	270,45
Scellino austriaco	37,99	37,99	37,95	37,99	37,97	37,98	38 —	37,99	37,99	37,95
Escudo portoghese	26,52	26,52	26,60	26,52	26,50	26,50	26,49	26,52	26,52	26,50
Peseta spagnola	11,555	11,555	11,57	11,555	11,55	11,55	11,56	11,555	11,55	11,55
Yen giapponese	2,16	2,16	2,16	2,16	2,162	2,16	2,158	2,16	2,16	2,16

Media dei titoli del 3 gennaio 1975

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	87,925
Redimibile 3,50 % 1934	98,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,800
» 5 % (Ricostruzione)	84,800
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,975
» 5 % (Città di Trieste)	84,425
» 5 % (Beni esteri)	82,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,250
» 5,50 % » » 1968-83	80,600
» 5,50 % » » 1969-84	82,125
» 6 % » » 1970-85	82,750
» 6 % » » 1971-86	81,700
» 6 % » » 1972-87	81,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,300
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,45
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,600
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,600
» poliennali 7 % 1978	91,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	648,575
Dollaro canadese	654,85
Franco svizzero	256,50
Corona danese	114,65
Corona norvegese	124,66
Corona svedese	159,15
Fiorino olandese	260,20
Franco belga	17,98
Franco francese	146,27
Lira sterlina	1519,475
Marco germanico	270,40
Scellino austriaco	37,995
Escudo portoghese	26,505
Peseta spagnola	11,557
Yen giapponese	2,159

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di tecnico specialista (ruolo dei tecnici specialisti - categoria direttiva) da adibire a mansioni di analista-sistemista presso il centro elettronico del servizio meccanizzazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di tecnico specialista (ruolo dei tecnici specialisti - categoria direttiva) da adibire a mansioni di analista-sistemista presso il centro elettronico del servizio meccanizzazione.

Il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in una delle seguenti discipline:

ingegneria (di qualunque indirizzo);

scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche;

economia e commercio, scienze coloniali, scienze economico-marittime, sociologia, scienze economiche e bancarie, scienze economiche;

fisica;

matematica;

scienze dell'informazione;

b) età non superiore a 32 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla direzione generale dello Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che dànno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . .;

e) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

m) qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati, in originale o in copia autentica ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, i titoli accademici e professionali (compresa l'eventuale abilitazione all'esercizio della professione) nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale - Servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore ad attuario superiore o equiparate.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alla prova pratica, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova pratica consistente nella diagrammazione a blocchi di un programma e relativa minutazione nel linguaggio di programmazione scelto dal candidato;

una prova orale vertente sulle materie indicate nel programma di esame allegato 3.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova pratica sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata della prova pratica di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno sette decimi nella prova pratica.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova pratica.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova pratica e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova pratica di esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine che sarà indicato nell'apposita comunicazione, i documenti previsti nello allegato 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova al quarto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in originale o copia autentica;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione

razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva, per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio o invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati e invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dello Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati nominati nella qualifica relativa ai posti messi a concorso che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L., già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di tecnico specialista.

Art. 12.

Aumento dei posti messi a concorso e nomina degli idonei

In sede di approvazione della graduatoria di merito del concorso, il comitato esecutivo dell'Istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà aumentare i posti messi a concorso degli ulteriori posti che risulteranno disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Tale aumento non potrà essere superiore a un decimo dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito, i quali eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire gli ulteriori posti eventualmente disponibili alla data di approvazione della graduatoria stessa, salvo la facoltà del comitato esecutivo di nominare, entro un anno dall'approvazione della graduatoria di merito, ai posti che risulteranno vacanti, i predetti concorrenti nel numero che riterrà di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 3 dicembre 1974

Il presidente: PULCI

Il direttore generale: RONZOLANI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA.

. . l . . sottoscritt . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. . a . . il . . (2) . domanda di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di tecnico specialista (ruolo dei tecnici specialisti - categoria direttiva) da adibire a mansioni di analista-sistemista presso il centro elettronico del servizio meccanizzazione.

A tal fine . .l. . sottoscritt. . . . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso della laurea in . . . .;

d) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di esser cessat . . a causa di (6) . . . .;

g) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . .;

h) di essere residente nel comune di . . . . provincia di . . . .) (7);

i) di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

. . . .

. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effeti dello art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale - Servizio del personale:

. . . .

. . . .

.l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: (8)

. . . . n. .
(cognome e nome) (via, piazza, ecc.)

. . .
(località-provincia) (codice di avviam. postale)

. .l. . sottoscritt. . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che lo Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dello indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . . .

Firma . . .
(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Scienza dell'informazione*:

cibernetica e teoria delle informazioni;

elaborazione e trasmissione delle informazioni;

metodi per il trattamento delle informazioni;

diagrammazione a blocchi generali;

linguaggi di programmazione sui calcolatori elettronici della 3ª generazione e particolare conoscenza di almeno uno dei seguenti: Assembler, Cobol, PL/1 a scelta del candidato;

sistemi operativi DOS e OS (organizzazione, struttura, funzioni del supervisore, sistema residente e librerie);

organizzazione delle informazioni; formato delle registrazioni; metodi di accesso; struttura delle unità ed accesso diretto.

B) *Statistica metodologica, calcolo delle probabilità ed econometria - generalità su*:

rilevazioni statistiche;
medie;
misura della variabilità;
analisi della varianza;
connessione e concentrazione;
interpolazione e perequazione;
rapporti statistici;
indagini campionarie;
principali sistemi probabilistici;
legge degli errori di osservazione;
econometria.

C) *Cenni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*

ALLEGATO 4

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alla prova di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Durante la prova pratica non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di chè, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA: DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

A) *Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito*:

1) insigniti di medaglia al valore militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale del l'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita di almeno sette figli computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubili, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: la dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispettivamente a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inscrita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel quale caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) *Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti)*:

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto, dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(10266)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 51 del 21 dicembre 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 212, riguardante la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare.

(10296)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco degli aiuti di pediatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 ottobre 1972, 4 luglio 1973 e 20 luglio 1974 concernenti l'elenco degli aiuti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1972, 28 luglio 1973, e 6 settembre 1974;

Vista la documentata istanza del dott. Armando Ritondale, nato a Napoli il 21 novembre 1919, che chiede l'inclusione nel citato elenco degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 24 ottobre 1972 e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
631. Ritondale Armando .	Napoli - 21 novembre 1919							SI

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di pediatria presso enti ospedalieri di pari categoria a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(10061)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 27 maggio 1972, n. 1437, modificato con decreti n. 2693 in data 30 ottobre 1973 e n. 451/74 in data 25 febbraio 1974, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 3728/1974 in data 9 ottobre 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Castellazzo Bormida e Mirabello Monferrato, hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Il dott. Repetti Carlo risultato idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica di Castellazzo Bormida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e del comune interessato.

Alessandria, addì 19 dicembre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(10358)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1572 in data 26 giugno 1973, con il quale venne bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 31 gennaio 1973;

Visti i successivi decreti numeri 1608, 1609 in data 30 ottobre 1974, con i quali è stata approvata la graduatoria dei candidati e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;

Considerato che il dott. Cuicchi Cesare vincitore della condotta unica di Montecarotto ha rinunciato alla condotta stessa come risulta dalla comunicazione agli atti di quest'ufficio numero 1754 di protocollo del 21 novembre 1974;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della condotta medesima al candidato che segue in graduatoria tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dallo stesso nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Il dott. Febo Mario è dichiarato vincitore della condotta unica di Montecarotto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di quest'ufficio e del comune interessato.

Ancona, addì 5 dicembre 1974

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(10299)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1974, n. **19**.

Spese per il funzionamento del comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 6 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di insediamento, ai componenti estranei alla Regione ed al segretario del comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è attribuita una indennità nella misura lorda di L. 10.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute e per un massimo di tre sedute al mese.

Per la corresponsione dell'indennità prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 2.

Ai componenti che risiedono in comuni diversi da quello ove ha sede il comitato, spetta il rimborso delle spese di trasporto nei limite del costo del biglietto di 1ª classe e degli eventuali supplementi, qualora il viaggio si effettui in ferrovia o su altri mezzi di linea, ovvero nella misura forfettaria di L. 50 per chilometro, qualora si faccia uso del mezzo proprio.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni 1972, 1973 e 1974 farà carico sul cap. 2050 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1974.

Per gli anni successivi la spesa graverà sul corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 15 novembre 1974

D'UVA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1974, n. **20**.

Delega ai comuni e alle province delle funzioni trasferite alla Regione in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi dei patronati scolastici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 6 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutte le funzioni già degli organi centrali e periferici dello Stato, in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi dei patronati scolastici previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 261 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636 e trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono rispettivamente delegate ai comuni per i patronati scolastici ed alle province per i consorzi dei patronati scolastici.

Art. 2.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessano le competenze del provveditore agli studi, della commissione di cui all'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261 e del consiglio scolastico provinciale sui patronati scolastici e sui consorzi dei patronati scolastici.

Art. 3.

Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati, ai sensi delle vigenti leggi, alle direzioni didattiche per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi dei patronati scolastici sono, a loro domanda, trasferiti alla Regione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e inquadrati nel ruolo regionale secondo le modalità previste nelle leggi regionali 31 agosto 1974, n. 11 e 31 agosto 1974, n. 12.

Art. 4.

I beni dei patronati scolastici possono essere utilizzati dai comuni per le attività riguardanti la realizzazione del diritto allo studio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 15 novembre 1974

D'UVA

(10134)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100750060)